

Integrativa delle risoluzioni n. 3/98 e 4/98 in tema di incompatibilità

Ritenuto che con nota in data 21.1.1998, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha chiesto che sia valutata l'opportunità di concedere una proroga del termine del 5.2.1998, previsto nella risoluzione n. 4 dell'8.1.1998, per la dichiarazione concernente l'inesistenza di cause di incompatibilità, segnalando, nel contempo, di aver ricevuto da Consigli dell'ordine locali e da singoli iscritti richieste di chiarimenti in ordine all'interpretazione dell'art. 31 comma 2 L. 27.12.1997 n. 449 che ha modificato l'incompatibilità di cui all'art. 8 comma 1 lett. i) D.Lgs 545/92;

ritenuto che, con la risoluzione n. 4/98, questo Consiglio – dopo aver dispensato i componenti delle Commissioni dall'obbligo generalizzato di rendere nuovamente la dichiarazione per l'anno 1998, ove la situazione attestata con la dichiarazione relativa all'anno 1997 sia rimasta invariata – ha specificato che “considerato tuttavia che l'art. 31 comma 2 legge 27/12/1997, n. 449 ha modificato l'incompatibilità di cui all'art. 8, comma 1, lett. i) del D.Lgs; n. 545/92, estendendola all'esercizio della consulenza in materia tributaria e che pertanto i componenti che versino in una situazione potenzialmente rilevante ai fini di tale causa di incompatibilità, come precisata dal Consiglio con la risoluzione n. 3/98 adottata in data odierna, sono tenuti a dichiararla”;

ritenuto che, con la risoluzione n. 3/98, questo Consiglio ha chiarito che “la modifica non può essere interpretata nel senso (spesso affermato nei primi commenti) per cui anche una consulenza occasionale o sporadica sarebbe sufficiente a realizzare la situazione di incompatibilità.

Come chiaramente risulta, invece, dall'esegesi sistematica della disposizione, in particolare dal riferimento al concetto di “esercizio”, a realizzare la fattispecie si richiede una vera e propria attività di consulenza, svolta, cioè, professionalmente, per cui è necessario che le prestazioni in materia siano rese con carattere di abitualità: è incompatibile, quindi, il professionista che fra le attività professionali annovera anche la prestazione continuativa di consulenza o di altri servizi di diretta rilevanza fiscale a favore di uno o più contribuenti, mentre non può ritenersi incompatibile colui che solo in modo occasionale o sporadico si occupa specificamente della materia tributaria”;

ritenuto che, pertanto, i componenti delle Commissioni Tributarie hanno l'obbligo di segnalare tutte le situazioni che “potenzialmente” possono rientrare nell'ipotesi di incompatibilità, con la conseguenza che la dichiarazione medesima dovrà essere rilasciata anche in relazione all'esercizio sporadico, essendo rimessa al Consiglio di Presidenza la valutazione delle concrete fat-

tispecie, come chiarito con il comunicato stampa in data 14.1.1998, trasmesso anche a tutte le Commissioni;

ritenuto che i dubbi interpretativi segnalati giustificano la proroga richiesta:

DELIBERA

ad ulteriore specificazione delle risoluzioni n. 3/98 e 4/98 che i componenti delle Commissioni Tributarie hanno l'obbligo di rendere la dichiarazione concernente l'insussistenza di cause di incompatibilità anche quando, con la stessa, debba essere segnalata una attività di consulenza ancorché ritenuta di carattere sporadico, specificando natura, modalità e tempi di esercizio di tale attività

DELIBERA

altresì, di prorogare al 28/2/98 il termine del 5/2/98 previsto dalla risoluzione 4/98 per la presentazione dell'indicata dichiarazione.